



LINEE GUIDA

CONCESSIONE DEL PATROCINIO E USO DEL LOGOTIPO



V. 1.23

Finalità e definizioni

- Le presenti linee guida definiscono criteri e modalità e di pubblicità per la concessione del patrocinio non oneroso e l'autorizzazione all'uso del logotipo della Croce Rossa Italiana (CRI) in relazione all'organizzazione di eventi, iniziative e campagne, attinenti ai fini istituzionali e di promozione e sviluppo dei Principi alla base della missione istituzionale dell'Associazione.
- Si intende per "patrocinio" il riconoscimento simbolico ed il sostegno morale e gratuito che la CRI riconosce, con associazione di immagine, segni distintivi e denominazione propri, ad iniziative finalizzate alla realizzazione di obiettivi istituzionali della CRI.
- Il patrocinio e l'uso del logotipo CRI può essere concesso a soggetti terzi, pubblici e privati, per quelle iniziative che CRI ritenga meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, umanitarie, celebrative e sociali, con diretta attinenza e con le finalità statutarie della CRI, il rispetto di criteri etici compatibili con i valori della CRI, l'autorevolezza, la credibilità sociale e professionale del soggetto che richiede la concessione, nonché l'assenza di conflitti di interesse di qualsiasi genere fra il richiedente e la CRI.
- La concessione del patrocinio gratuito e l'autorizzazione all'uso del logotipo da parte della CRI è decisione discrezionale della stessa e non comporta l'erogazione di benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
- Il patrocinio ed il logotipo CRI vengono concessi ad una singola iniziativa, la concessione non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordata in via permanente.
- La concessione del patrocinio gratuito e l'autorizzazione all'uso del logotipo CRI non possono essere concessi per sostenere iniziative a scopo di lucro, anche indiretto. Nessun beneficio economico per CRI può essere legato alla concessione del patrocinio e all'autorizzazione all'utilizzo del logotipo CRI.
- La concessione del patrocinio non comporta l'automatico diritto all'uso del logotipo CRI. L'eventuale richiesta in tal senso va formulata espressamente, anche in modo contestuale alla richiesta di concessione di patrocinio.

Condizioni e istruttoria per la concessione

- L'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio o il logotipo deve avere diretta corrispondenza con le finalità istituzionali della CRI.
- La concessione del patrocinio e/o l'autorizzazione all'uso del logotipo sono autorizzate unicamente dal Presidente Nazionale della CRI.
- Il soggetto interessato ad ottenere il patrocinio e l'autorizzazione all'uso del logotipo CRI deve presentare apposita istanza al Comitato Nazionale della CRI, con domanda indirizzata al Presidente Nazionale, corredata da una descrizione dettagliata dell'iniziativa, riportare la data ed il luogo di svolgimento della stessa nonché contenere ogni altra notizia utile per l'esame della domanda.

- In alternativa, la domanda può essere presentata ai Comitati Territoriali e/o ai Comitati Regionali di CRI che, a loro volta, inoltreranno la richiesta al Comitato Nazionale.
- I Comitati territoriali della CRI (questi ultimi per il tramite del livello regionale), interessati e/o sollecitati a rilasciare il proprio patrocinio e logotipo, devono presentare apposita istanza al Comitato Nazionale con domanda di autorizzazione indirizzata al Presidente Nazionale.
- E' sempre necessario specificare se siano state avviate richieste di patrocinio anche presso Istituzioni pubbliche o altri soggetti privati.
- Qualora si tratti di un evento in presenza – conferenza, manifestazione, etc. – il programma deve riservare, ove possibile, un intervento e/o prevedere la partecipazione di rappresentanti della CRI appositamente delegati dal livello associativo superiore.
- La domanda di concessione del patrocinio e/o di autorizzazione all'uso del logotipo CRI deve pervenire almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa per gli esami necessari e consentire l'acquisizione di eventuali ulteriori dati e approfondimenti.
- Qualsiasi soggetto richiedente presenta la richiesta di concessione del patrocinio e/o dell'utilizzo del logotipo CRI utilizzando l'apposito modulo presente sul sito istituzionale di Croce Rossa Italiana, inserito anche sul gestionale GAIA, da trasmettere ai recapiti di posta elettronica presenti sul modulo stesso.
- Nel caso di autorizzazione all'uso del logotipo CRI a soggetti esterni a CRI, gli uffici preposti provvedono all'invio al beneficiario del logotipo CRI. Nel caso in cui il richiedente è un Comitato Territoriale CRI, giungerà ad esso la sola autorizzazione scritta.
- Il patrocinio e il logotipo CRI concesso può essere quello dell'Associazione della Croce Rossa Italiana oppure quello del Comitato territorialmente attinente all'iniziativa:

Comitato Nazionale	Comitato territoriale
 Croce Rossa Italiana	 Croce Rossa Italiana Comitato di _____

- Qualora un'istanza giunta al Comitato Nazionale presenti caratteristiche per le quali il patrocinio e il logotipo debbano essere in capo ad un Comitato territoriale CRI (es. natura dei soggetti coinvolti, dimensione territoriale d'interesse, legami con il contesto locale), il Comitato Nazionale informa il richiedente di tale aspetto lasciando a quest'ultimo facoltà di portare avanti l'istanza o ritirarla.
- La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale a diniego.

Adempimenti derivanti dalla concessione

- I soggetti patrocinati utilizzano la sola dicitura “Con il patrocinio della Croce Rossa Italiana” e sono autorizzati alla menzione negli atti e/o nel materiale grafico. Nel caso si tratti del patrocinio di un Comitato territoriale la dicitura sarà “Con il patrocinio della Croce Rossa Italiana – Comitato di”.

- Parimenti i beneficiari del logotipo CRI sono tenuti a far risaltare, in tutte le pubblicizzazioni, anche dematerializzati, il logotipo stesso che dovrà essere apposto in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici o privati che patrocinano l'iniziativa.
- Prima di procedere alla stampa o alla pubblicazione del materiale (anche dematerializzato), i soggetti autorizzati all'uso del logotipo dovranno sottoporre le bozze al vaglio preventivo della CRI che dovrà ricevere, successivamente, anche una copia del materiale realizzato in via definitiva.
- La concessione del patrocinio e/o del logotipo CRI comporta l'impegno del richiedente di far pervenire, a conclusione dell'evento, anche una breve relazione riassuntiva dalla quale potrà essere desunta una nota informativa per eventuale pubblicità o differente uso associativo interno.
- Con la concessione del patrocinio o del logotipo la CRI non si assume responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità.
- In nessun caso la CRI potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nella documentazione del soggetto destinatario del patrocinio.
- La CRI non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo svolgimento dall'iniziativa organizzata.

Recesso

- La CRI, in qualunque momento, può recedere dalla concessione del patrocinio e/o del logotipo al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni precedentemente indicate o per sopravvenute ragioni di opportunità.
- Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'erroneo utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logotipo CRI, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi alle presenti linee guida, è inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 (cinque) anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.